

La violenza economica perpetrata in ambito familiare integra il delitto di cui all'art. 572 c.p.

di **Chiara Rossi**

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, 13 GENNAIO 2025 (UD. 14 NOVEMBRE 2024), N. 1268
PRESIDENTE G. DE AMICIS, RELATORE P. DI NICOLA TRAVAGLINI

Nella sentenza in esame, la Cassazione affronta la questione giuridica della configurabilità del delitto previsto e punito dall'art. 572 c.p. nelle ipotesi in cui i comportamenti vessatori posti in essere dal soggetto agente sono suscettibili di cagionare nella persona offesa uno stato di prostrazione fisica e psicologica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, pur non pienamente condivise da entrambi i coniugi, risultano unilateralmente imposte dal soggetto agente, così rappresentando l'esito di comprovati atti di violenza o di prevaricazione fisica e psicologica.

In tale contesto, il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi deve ritenersi integrato anche nelle ipotesi in cui venga posta in essere, ai danni della persona offesa, una condotta che impedisce alla predetta di essere economicamente indipendente.

Nel caso concreto, la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di condanna emessa, nei confronti del ricorrente, dal Tribunale di Torino, per il delitto di cui all'art. 572 c.p., commesso ai danni della moglie ed aggravato dalla presenza dei figli minori, a fronte della circostanza, emersa in dibattimento, che nei confronti della persona offesa erano state realizzate, nel tempo, *«condotte violente, sessualmente umilianti, minatorie, controllanti e denigratorie agli occhi dei figli, utilizzati dal ricorrente come strumenti di controllo della madre, anche all'esito della separazione»*.

La sentenza di secondo grado veniva, dunque, impugnata con ricorso, poiché, nella prospettiva difensiva, da una lettura puntuale delle dichiarazioni della moglie sarebbe emersa l'assenza di volontà vessatoria del marito e di assoggettamento della donna, *«essendo, quest'ultima, libera nella gestione finanziaria ed economica propria e dei figli ed avendo, la stessa, autonomamente deciso di non lavorare per dedicarsi ai figli, contando sul mantenimento del marito»*.

In motivazione, la Suprema Corte, riportandosi alla sentenza di primo grado, ribadisce come dalla credibile e riscontrata testimonianza della donna sia emersa la realizzazione, nei suoi confronti, di condotte violente, minatorie e controllanti, poste in essere dal marito, in modo continuativo, per quasi vent'anni, e che si sarebbero concretizzate, nel corso di telefonate registrate dal figlio, in minacce di morte ed aggressioni ai danni della donna.

Dalla testimonianza della moglie sarebbe, inoltre, emerso come le condotte poste in essere dal marito si siano concretizzate anche in comportamenti vessatori, destinati «ad ostacolare l'emancipazione economica della moglie, negandole di intraprendere percorsi formativi e di trovare un'occupazione lavorativa, dietro l'argomento che fosse meglio che rimanesse in casa con i figli, salvo poi utilizzarla a pieno regime come contabile in azienda, per un lungo periodo di tempo, senza versarle lo stipendio, né corrisponderle utili».

Nella sentenza in esame, la Cassazione, condividendo le argomentazioni già spese nelle sentenze di primo e di secondo grado, ribadisce la configurabilità, nel caso concreto, del delitto di cui all'art. 572 c.p., essendo stati individuati dai giudici di merito i diversi profili (sessuale, psicologico, fisico ed economico) che hanno caratterizzato la condotta tenuta, per lungo tempo, dal ricorrente e che sono stati correttamente qualificati come costitutivi del delitto di maltrattamenti in famiglia.

La Suprema Corte conferma, pertanto, la sussistenza del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi anche nel caso concreto in cui la condotta tenuta dal soggetto agente, volta ad ostacolare l'autonomia e l'indipendenza economica della persona offesa, si presenti come maltrattante¹, posto che per la configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p. «è necessario valorizzare tutte le componenti in cui può esprimersi la violenza, inclusa quella psicologica ed economica».

Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delitti contro la famiglia, impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente rappresenta una circostanza idonea ad integrare una forma di violenza economica, riconducibile alla fattispecie incriminatrice prevista e punita dall'art. 572 c.p. quando i comportamenti vessatori del soggetto agente sono suscettibili di provocare nella vittima uno stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, ma unilateralmente imposte, costituiscono il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica².

¹ In dottrina, per una disamina di carattere generale che prenda in esame il termine 'maltrattare' e le condotte penalmente rilevanti ad esso riconducibili, v. PAVICH, *Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità*, Giuffrè, 2012, p. 13 ss.; BARTOLI, *La tutela della persona dalle aggressioni violente*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale* (diretto da Palazzo-Paliero-Pelissero), *Reati contro la famiglia* (a cura di Bertolino), Giappichelli, 2022, p. 205 ss.; TRINCHERA, *Maltrattamenti contro familiari o conviventi: tra riforme già compiute e riforme ancora da scrivere*, in *Dir. pen. e proc.*, 2023, p. 697 ss.

² Sez. VI, 30 ottobre 2015 (ud. 29 settembre 2015), n. 43960 (non massimata) nella quale si legge che impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente ed autonoma rappresenta una circostanza tale da integrare una forma di violenza economica, riconducibile alla fattispecie delittuosa dei maltrattamenti contro familiari o conviventi. In senso conforme, v. Sez. VI, 17 febbraio 2023 (ud. 20 ottobre 2022), n. 6937 (non massimata) nella quale viene attribuita rilevanza anche a quelle condotte impositive di forme di risparmio economico, configurandosi come modalità pervasive di coartazione e di controllo del soggetto agente nei confronti della persona offesa, idonee a determinare un regime di

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza in commento si basa quindi sulla constatazione secondo la quale l'espressione "*delitti commessi con violenza alla persona*" comprende anche i delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari o conviventi, dunque, il concetto di violenza alla persona va inteso alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle relative disposizioni di diritto internazionale e comunitario, posto che la nozione di violenza, sviluppata in ambito internazionale e comunitario, è più ampia di quella prevista nel nostro codice penale, poiché comprende non solo le aggressioni fisiche, ma anche quelle morali o psicologiche³.

Ebbene, al fine di individuare quelle condotte che, in un contesto discriminatorio, mirano a causare una perdita economica ai danni della vittima, determinando una condizione di soggezione tale da integrare il delitto di cui all'art. 572 c.p., assumono rilievo la Convenzione di Istanbul e la Direttiva 2012/29/UE.

L'art. 3, lett. a) della Convenzione di Istanbul - ossia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con Legge n. 77/2013 - qualifica la "*violenza nei confronti delle donne*" come una violazione dei diritti umani, nonché una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che cagionano o sono suscettibili di cagionare alla vittima danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica ed economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

In ambito internazionale, il concetto di violenza economica emerge dalla definizione convenzionale di "*violenza domestica*", intesa quale violenza esercitata all'interno della famiglia o del nucleo familiare ovvero tra attuali o precedenti coniugi o partner. Nei *Considerando* 17 e 18 della Direttiva 2012/29/UE (contenente norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) si fa riferimento, invece, ai due diversi concetti di "*violenza di genere*" e di "*violenza nelle relazioni*

controlli vessatori e mortificanti. In dottrina, per la nozione di "violenza economica", v. GIORDANO-DE MASELLIS, *Violenza in famiglia, Percorsi giurisprudenziali*, Giuffrè, 2011, p. 7. ³ S.U., 16 marzo 2016 (ud. 29 gennaio 2016), n. 10959, in *C.E.D. Cass.*, n. 265893 nella quale, con riguardo alla questione se la disposizione dell'art. 408, co. 3-bis c.p.p. sia riferibile anche alla fattispecie di atti persecutori prevista dall'art. 612-bis c.p., si legge che la nozione di violenza alla persona va intesa in senso ampio, poiché comprende non solo le aggressioni fisiche, ma anche quelle morali o psicologiche, dunque, con riguardo ai delitti di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia, la nozione di violenza alla persona include la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica. In senso conforme, v. Sez. I, 15 dicembre 2015 (ud. 29 ottobre 2015), n. 49339, *ivi*, n. 265732; Sez. I, 13 giugno 2014 (ud. 30 maggio 2014), n. 25402, *ivi*, n. 261878. In dottrina, v. MICHELAGNOLI, *L'espressione "delitti commessi con violenza alla persona" al vaglio delle Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica*, in *Dir. pen. e proc.*, 8/2016, p. 1071 ss.; PECCIOLI, *Delitti commessi con violenza alla persona e atti persecutori: un problema processuale privo di riflessi sostanziali*, *ivi*, 8/2016, p. 1080 ss.

strette”, con la precisazione che si tratta di forme di violenza entrambe idonee a cagionare danni di natura economica alla vittima.

In sintesi, l’espressione “*violenza di genere*” indica qualsiasi forma di violenza, rivolta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere e può provocare alla vittima un danno fisico, sessuale, emotivo, psicologico ovvero una perdita economica, mentre l’espressione “*violenza nelle relazioni strette*” indica qualsiasi forma di violenza commessa da una persona legata alla vittima da una relazione affettiva o familiare, a prescindere dal fatto che l’autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima, e può consistere in forme di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, tali da cagionare un danno fisico, mentale, emotivo o perdite economiche. Ebbene, con l’espressione “*violenza nelle relazioni strette*” si fa riferimento anche al trauma psico-fisico, sintomatico delle gravi conseguenze derivanti dal fatto che «*l’autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare*».

Il quadro normativo internazionale e comunitario comprende, inoltre, la Direttiva 2024/1385/UE sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica⁴ che nell’art. 2, lett. b) qualifica la “*violenza domestica*” come qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica che si consuma all’interno della famiglia o del nucleo familiare e nei *Considerando* 32 e 39 precisa che la violenza domestica può tradursi in una forma di controllo economico da parte dell’autore del reato e che il grado di controllo esercitato dall’autore del reato sulla persona offesa rileva dal punto di vista psicologico ed economico.

In questa prospettiva, correttamente la Cassazione afferma che le condotte finalizzate ad osteggiare la vittima nella ricerca di un lavoro - controllandone gli spostamenti; non consentendole di coltivare e sviluppare relazioni con persone esterne alla famiglia; imponendole, in modo discriminazione, un ruolo meramente casalingo; omettendo di remunerare l’attività svolta per l’azienda del coniuge - integrano il delitto di cui all’art. 572 c.p., poiché si tratta di condotte obiettivamente volte a limitare l’autonomia economica della vittima.

Nel caso concreto, tali condotte avrebbero contribuito a creare un “*sistema di potere asimmetrico*”, all’interno del quale le decisioni venivano assunte, in maniera unilaterale, dal coniuge forte economicamente, con minacce, violenze fisiche, forme manipolatorie e pressioni psicologiche, tali da impedire alla moglie di esprimere il proprio punto di vista ed anzi provocando, nella predetta, uno stato di prostrazione fisica e psicologica, incompatibile con le normali condizioni di vita⁵.

⁴ BRASCHI, *La nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e le sue ricadute nell’ordinamento nazionale*, in *Dir. pen. e proc.*, 10/2024, p. 1367 ss.

⁵ Sez. VI, 6 agosto 2024 (ud. 8 luglio 2024), n. 32042, in *C.E.D. Cass.*, n. 286854; Sez. VI, 19 febbraio 2004 (ud. 4 dicembre 2003), n. 7192, *ivi*, n. 228461; Sez. VI, 20 dicembre 2024 (ud. 28 novembre 2024), n. 47041 (non massimata); Sez. VI, 5 dicembre 2024 (ud. 5 novembre 2024), n. 44525 (non massimata).

In altre parole, le condotte poste in essere dal marito ai danni della moglie si sarebbero concretizzate in comportamenti manipolatori e pressioni psicologiche, tali da incidere sulla dignità umana della donna, sulla sua integrità fisica e morale e sulla sua autonomia anche economica. Tali condotte, avendo provocato una lesione dei beni giuridici tutelati dall'art. 572 c.p., risulterebbero, pertanto, idonee ad integrare il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi⁶.

Nella sentenza in esame, la Cassazione conferma, inoltre, che il giudice può trarre il proprio convincimento in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e quindi in ordine alla ricostruzione del fatto, anche dalle sole dichiarazioni rese dalla vittima, purché la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del suo racconto siano state previamente sottoposte a vaglio positivo⁷.

In motivazione, la Suprema Corte, premesso che le condotte addebitate al ricorrente erano state correttamente collocate dai giudici di merito nell'ambito di un unico e strutturato rapporto maltrattante, dipanatosi, senza soluzione di continuità, nel corso degli anni e mai cessato, ribadisce che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p. si consuma, come stabilito dalla recente giurisprudenza di legittimità⁸, con la cessazione dell'abitudine delle condotte vessatorie; ne consegue, pertanto, che, qualora la condotta vessatoria si sia protratta in epoca successiva all'entrata in vigore della Legge n. 69/2019 (c.d. Codice Rosso), si applicherà il regime sanzionatorio più

⁶ Sez. VI, 15 settembre 2023 (ud. 3 luglio 2023), n. 37978, in *C.E.D. Cass.*, n. 285273 nella quale si legge che in tema di maltrattamenti in famiglia il delitto è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere con violenza fisica o psicologica la dignità ed identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione. In senso conforme v. Sez. III, 11 ottobre 2018 (ud. 20 marzo 2018), n. 46043, *ivi*, n. 274519; Sez. VI, 31 gennaio 2019 (ud. 23 gennaio 2019), n. 4935, *ivi*, n. 274617; Sez. VI, 12 gennaio 2023 (ud. 17 ottobre 2022), n. 809, *ivi*, n. 284107; Sez. I, 20 maggio 2024 (ud. 10 aprile 2024), n. 19769, *ivi*, n. 286399; Sez. VI, 25 settembre 2024 (ud. 16 settembre 2024), n. 35859, *ivi*, n. 286965. In dottrina, v. PAVICH, *op. cit.*, p. 156 ss.; TOMMASEO, *Sulla tutela delle vittime di violenza domestica nei rapporti fra giustizia civile e penale*, in *Famiglia e diritto*, 12/2024, p. 1163 ss.

⁷ In giurisprudenza, v. *ex multis* S.U., 24 ottobre 2012 (ud. 19 luglio 2012), n. 41461, in *C.E.D. Cass.*, n. 253214 nella quale è stato enunciato il principio di diritto secondo cui le regole dettate dall'art. 192, co. 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato previa verifica, corredata da idonea motivazione in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante ed alla attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve essere, in questo caso, più penetrante e più rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. In senso conforme, v. Sez. V, 10 giugno 2024 (ud. 10 maggio 2024), n. 23293, *ivi*, n. 286562; Sez. VI, 15 settembre 2023 (ud. 3 luglio 2023), n. 37978, *ivi*, n. 285273; Sez. III, 25 gennaio 2023 (ud. 4 ottobre 2022), n. 3239, *ivi*, n. 284061; Sez. II, 27 ottobre 2015 (ud. 24 settembre 2015), n. 43278, *ivi*, n. 265104.

⁸ In giurisprudenza, v. *ex multis* Sez. V, 29 gennaio 2024 (ud. 19 ottobre 2023), n. 3427, in *C.E.D. Cass.*, n. 285848; Sez. VI, 22 maggio 2023 (ud. 5 maggio 2023), n. 21998, *ivi*, n. 285118.

sfavorevole, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitudine del reato.

In questa prospettiva, il decorso del tempo non può assumere valore dirimente, al fine di escludere la continuità tra la singola condotta materiale successiva e quelle precedenti, cui la prima si lega, inevitabilmente, anche sotto il profilo psicologico, poiché ciò che rileva, nei reati di violenza domestica ai danni delle donne, attiene alla «*dinamica della abitudine delle condotte poste in essere in ambito familiare*», per accertare se il singolo atto o fatto sia produttivo di «*modalità cicliche di prevaricazione e controllo*»⁹.

Il principio di diritto applicato, sul punto, dalla Suprema Corte appare, dunque, in contrasto con quanto stabilito da un precedente isolato della giurisprudenza di legittimità¹⁰, secondo cui, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione la norma più favorevole, essendosi il delitto in parola già perfezionato in epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 69/2019, a nulla rilevando la circostanza secondo la quale un segmento insignificante di abitudine ossia un singolo episodio si sarebbe verificato sotto la vigenza del trattamento sanzionatorio più severo.

Ebbene, con riguardo alla vicenda oggetto della sentenza in commento, la Cassazione ritiene sia stato correttamente applicato dai giudici di merito il regime sanzionatorio più grave, poiché le ultime condotte maltrattanti contestate al ricorrente erano state poste in essere in epoca successiva rispetto all'entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio, a nulla rilevando la circostanza che tutte le altre condotte maltrattanti contestate erano state realizzate negli anni precedenti, dunque, in epoca antecedente all'entrata in vigore del più grave regime sanzionatorio, atteso il legame inevitabile tra le stesse, anche sotto il profilo psicologico.

Tale conclusione appare, dunque, rispettosa delle garanzie di prevedibilità e calcolabilità sottese al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole¹¹.

⁹ Sez. VI, 10 giugno 2024 (ud. 12 marzo 2024), n. 23204, in *C.E.D. Cass.*, n. 286616. In giurisprudenza, v. anche Sez. VI, 8 gennaio 2003 (ud. 8 novembre 2002, n. 55), *ivi*, n. 223192 nella quale si legge che il delitto di cui all'art. 572 c.p. presuppone l'abitudine dei comportamenti maltrattanti che devono essere tali da cagionare sofferenze, prevaricazioni, umiliazioni e da creare fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza.

¹⁰ Sez. VI, 28 giugno 2023 (ud. 24 gennaio 2023), n. 28218, in *C.E.D. Cass.*, n. 284788. In dottrina, v. BRASCHI, *Successione di leggi e reato abituale: la disciplina del tempus commissi delicti alla prova del principio di irretroattività della legge penale*, in *Cass. pen.*, 2023, p. 4050 ss.

¹¹ Sez. VI, 22 maggio 2023 (ud. 5 maggio 2023), n. 21998, in *C.E.D. Cass.*, n. 285118. In senso conforme, v. anche Sez. VI, 19 maggio 2022 (ud. 6 aprile 2022), n. 19832, *ivi*, n. 283162; S.U., 24 settembre 2018 (ud. 19 luglio 2018), n. 40986, *ivi*, n. 273924 nella quale è stato stabilito che il protrarsi della condotta sotto la vigenza della nuova e più sfavorevole legge penale assicura la calcolabilità delle conseguenze della condotta stessa che, come si è visto, dà corpo

In merito alla configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, la Cassazione ribadisce, inoltre, che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p. sussiste anche nel caso in cui le condotte vessatorie poste in essere nei confronti del coniuge siano sorte in ambito domestico e siano perseguite anche dopo la sopravvenuta cessazione del rapporto familiare¹².

In conclusione, nella sentenza in esame, la Cassazione conferma che le condotte del marito volte ad ostacolare la moglie nella ricerca di un lavoro o quelle che si sono sostanziate nel proibire ed impedire alla donna di coltivare e sviluppare un quadro di relazioni con persone esterne alla famiglia, imponendole un ruolo meramente casalingo, nonché delegandole le incombenze relative alla gestione domestica e familiare, allo scopo di impedirle di coltivare ambizioni professionali e non remunerando il lavoro svolto per l'azienda del marito, rappresentano comportamenti obiettivamente finalizzati alla limitazione dell'autonomia economica della donna, pertanto, integrano il delitto previsto e punito dall'art. 572 c.p., per la cui configurabilità assumono rilevanza penale anche le azioni vessatorie economiche.

In sintesi, la violenza economica perpetrata in ambito familiare rientra nell'alveo applicativo dell'art. 572 c.p. poiché lede l'incolumità psico-fisica e la dignità della vittima, ponendola in una condizione di soggezione e dipendenza, tale da privarla della libertà di autodeterminazione.

Il principio di diritto enunciato nella sentenza in commento appare, dunque, conforme ad un'interpretazione evolutiva e convenzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p., peraltro, coerente alla *ratio* della norma in parola.

alla ratio garantistica del principio di irretroattività [...] l'applicazione della legge più sfavorevole introdotta quando la permanenza del fatto delittuoso era già in atto presuppone la colpevole violazione della nuova legge, dunque, la possibilità di conoscerla e, "calcolandone" le conseguenze penali, di adeguare la condotta dell'agente. In dottrina, v. ROCCHI, *Il tempus commissi delicti del reato di maltrattamenti e la successione della legge penale nel tempo nei reati abituali*, in *Dir. pen. e proc.*, 10/2023, p. 1295 ss.; GAMBARDELLA, *Tempus commissi delicti e principio di irretroattività sfavorevole. Il caso dell'omicidio stradale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2019, p. 65 ss.

¹² Sez. VI, 21 novembre 2023 (ud. 18 ottobre 2023), n. 46797, in *C.E.D. Cass.*, n. 285542; Sez. VI, 29 novembre 2022 (ud. 30 settembre 2022), n. 45400, *ivi*, n. 284020.